Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 novembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1223.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, n. 776, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, n. 776, concernente la prelevazione di lire 1.148.975.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1224.

Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti.

Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato.

Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalità della registrazione e scontano la relativa

imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella *B* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;

b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera *a*) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

c) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera *b*), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 11° di gruppo *B*;

d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera *b*), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 13° di gruppo *C*

Art. 3.

Per la concessione della sovvenzione occorre che il richiedente:

a) sia in attività di servizio;

b) sia di ruolo ovvero sia adibito a servizio continuativo e sia provvisto di retribuzione periodica per l'intero anno.

c) abbia almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza;

d) risulti iscritto da almeno quattro anni agli Istituti di previdenza;

e) abbia soddisfatto agli obblighi di leva;

f) comprovi di avere sana costituzione fisica.

Il minimo di quattro anni previsto alla lettera *d*) è elevato, per la concessione di sovvenzione con estinzione di durata superiore a cinque anni, ad anni otto oppure dodici, rispettivamente, per il caso che il richiedente sia di ruolo oppure non di ruolo. Per il raggiungimento di tali maggiori limiti si computa anche il servizio riscattato per il quale sia stato versato interamente il relativo contributo.

In nessun caso la sovvenzione può essere concessa con estinzione di durata superiore al periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento del 65° anno di età o dell'eventuale inferiore limite di età previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari per la permanenza in servizio del richiedente stesso.

La domanda per la concessione della sovvenzione, corredata dei documenti intesi ad accertare l'ammontare della quota massima cedibile e la sussistenza dei requisiti richiesti, è trasmessa, entro dieci giorni dalla data dell'esibizione, a cura dell'ente presso il quale il richiedente presta servizio con apposita lettera di accompagnamento diretta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 4.

La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 è subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale altra analoga sovvenzione concessa in precedenza dalle Casse stesse, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri Istituti autorizzati dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art 5.

L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, è determinato con l'applicazione della tabella *A* annessa alla presente legge, i cui coefficienti, riferiti ad una lira di quota, dànno l'ammontare della predetta somma di valori in corrispondenza agli anni di durata della estinzione del prestito. Ai fini del calcolo dei predetti valori è stabilito il tasso nominale annuo del 6,50 per cento che è destinato complessivamente alla formazione degli interessi e alla copertura degli oneri a carico della Cassa pensioni mutuante per le spese di amministrazione e per le perdite derivanti da rischi fortuiti.

Nei riguardi delle sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 54 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L'art. 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è abrogato.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni di cui alla presente legge per ciascuna delle Casse pensioni indicate nell'art. 1, in relazione ai rispettivi fondi patrimoniali disponibili.

Art. 7.

Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un Comitato per le sovvenzioni, presieduto dal direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del Comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 residenti in Roma designati an-

nualmente dal Consiglio stesso. Di questi ultimi almeno uno sarà scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati. Il direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo *A*, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto a voto.

Il Comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo della quota mensile da cedersi dal richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il compenso ai componenti ed ai segretari del Comitato per le sovvenzioni è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il direttore generale degli Istituti di previdenza. Il provvedimento, da adottarsi in conformità della deliberazione del Comitato, è insindacabile nel merito. All'interessato ed all'ente presso cui esso presta servizio viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata, della detta sovvenzione e delle relative modalità di estinzione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del Codice civile.

Art. 9.

L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'art. 5 è corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano, per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessione si considera come non avvenuta.

Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, può revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che è venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.

Art. 10.

L'estinsione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal mutuatario, a partire dal secondo mese successivo a quello della data della comunicazione di cui all'art. 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio ha l'obbligo di operare, per l'intera durata di estinzione del prestito, la ritenuta mensile della quota ceduta e di versarne, entro il decimo giorno dalla scadenza del pagamento, l'importo a favore della Cassa pensioni mutuante.

In caso di mancato versamento entro il termine previsto dal comma precedente, il relativo importo, a partire dal giorno successivo a quello del termine stesso, è considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante, sul quale decorrono gli interessi di mora al saggio del sei per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa mutuante.

Art. 11.

Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non può eccedere il quinto della retribuzione ridotta. In tal caso la differenza con i relativi interessi al saggio annuale del 4,50 per cento è recuperata dalla Cassa mutuante mediante corrispondente prolungamento della durata di estinzione del prestito.

Art. 12.

La Cassa mutuante ha facoltà di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'art. 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta ritenuta e della quota ceduta può eccedere la metà della retribuzione.

Art. 13.

Il mutuatario ha facoltà di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che è determinato con la applicazione della tabella *B* annessa alla presente legge.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per morte dopo almeno novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte oppure cessi per morte prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16.

Art. 14.

Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il Comitato per le sovvenzioni può disporre che tale somma venga ritenuta, in tutto o in parte, a favore della Cassa pensioni mutuante, a scomputo del debito residuo di cui all'ultimo comma dell'art 13. Se la cessazione dal servizio sia avvenuta per comprovata inabilità fisica prima del raggiungimento dei limiti di età contemplati nel penultimo comma dell'art. 3, la ritenuta in nessun caso può eccedere un terzo del debito residuo. Fino a quando non verrà comunicata all'ente la determinazione del Comitato, l'ente medesimo tratterrà, comunque, una parte della somma dovuta al dipendente pari all'importo del debito residuo.

La Cassa pensioni mutuante, ai fini dello scomputo del debito residuo, si rivale, altresì, sul capitale risultante a favore del mutuatario alla data della cessazione dal servizio, per effetto degli eventuali depositi volontari eseguiti nel periodo di iscrizione alla Cassa stessa.

Art. 15.

Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto può essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennità premio di servizio, gli assegni vitalizi, ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.

Art. 16.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario oppure della vedova o degli orfani dell'iscritto deceduto nei novanta giorni dalla data della concessione del prestito, tale trattamento è corrisposto agli interessati per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota è detratta:

a) dal trattamento diretto, nel caso di cessazione dal servizio per cause diverse dalla morte se il mutuatario in pensione sopravvive alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di concessione del prestito;

b) dal trattamento diretto e da quello eventuale di riversibilità, nel caso di cessazione di cui alla lettera *a*), qualora il mutuatario in pensione muoia prima della scadenza del termine predetto;

c) dal trattamento indiretto, nel caso di cessazione dal servizio per morte che avvenga nei novanta giorni dalla data di concessione del prestito.

Ai fini della determinazione della quota annua vitalizia di cui al comma precedente, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento annuo dovuto, si applicano la tabella *B* allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 nel caso contemplato alla lettera *a*), e le tabelle II, III, IV V allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523, nei casi contemplati alle lettere *b*) e *c*). Nel caso di cui alla lettera *b*), la quota annua vitalizia, da detrarsi per lo stesso importo tanto dalla pensione diretta quanto da quella di riversibilità, viene determinata prendendo per base l'età della vedova e degli orfani alla data della cessazione dal servizio del mutuatario.

Art. 17.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico delle Casse pensioni mutuanti per le operazioni di sovvenzioni previste dalla presente legge ha luogo in sede consuntiva.

Art. 18.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comunali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, è elevato a 70. I segretari comunali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessità di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino al raggiungimento del predetto contingente massimo di 70 unità, si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvederà senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

TABELLA *A*

(da applicarsi per il calcolo dell'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'art. 5)

Valore attuale di una lira mensile pagabile posticipatamente per numero di anni, calcolato al saggio nominale del 6,50 per cento convertibile dodici volte l'anno e con lo sconto per tre mesi.

ANNI (Numero)	Valore attuale	ANNI (Numero)	Valore attuale
1	11,3997	6	58,5220
2	22,0838	7	66,2483
3	32,0973	8	73,4897
4	41,4823	9	80,2765
5	50,2782	10	86,6374

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *B*

(*da applicarsi per il calcolo del debito residuo nei casi previsti dagli articoli* 13 e 14)

Valore attuale di una lira mensile pagabile posticipatamente per un periodo in anni e mesi non superiore ad un decennio, calcolato al saggio del 6,50 per cento convertibile 12 volte l'anno

ANNI	PIÙ MESI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0,9946	1,9839	2,9678	3,9464	4,9198	5,8879	6,8508	7,8085	8,7610	9,7084	10,6507	11,5880
1 . . .	12,5201	13,4473	14,3695	15,2867	16,1989	17,1063	18,0087	18,9063	19,7991	20,6870	21,5702	22,4486
2 . . .	23,3222	24,1912	25,0555	25,9151	26,7701	27,6205	28,4663	29,3076	30,1443	30,9765	31,8042	32,6275
3	33,4463	34,2607	35,0708	35,8764	36,6778	37,4748	38,2675	39,0559	39,8401	40,6201	41,3959	42,1675
4 .	42,9349	43,6982	44,4574	45,2125	45,9635	46,7105	47,4535	48,1924	48,9274	49,6584	50,3855	51,1087
5 . .	51,8279	52,5433	53,2549	53,9626	54,6665	55,3666	56,0629	56,7555	57,4443	58,1294	58,8109	59,4886
6 . . .	60,1628	60,8333	61,5001	62,1634	62,8231	63,4793	64,1319	64,7810	65,4266	66,0687	66,7074	67,3426
7	67,9744	68,6028	69,2278	69,8495	70,4678	71,0828	71,6944	72,3028	72,9079	73,5097	74,1083	74,7036
8	75,2958	75,8847	76,4705	77,0531	77,6326	78,2090	78,7823	79,3524	79,9195	80,4836	81,0446	81,6026
9	82,1576	82,7095	83,2586	83,8046	84,3477	84,8879	85,4252	85,9596	86,4911	87,0197	87,5455	88,0685

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

LEGGE 19 ottobre 1956, n. **1225**.

Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario, sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

nei riguardi degli iscritti per i quali non sia previsto dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono un limite massimo di età, si considera quello di anni 65;

nei riguardi degli iscritti appartenenti alle categorie del personale di ruolo ove gli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono non abbiano ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate, e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

Art. 3.

Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di età per il collocamento a riposo:

l'età di anni 65 per il personale che a tale età raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;

l'età, superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

Art. 4.

Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente art. 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

La predetta anzianità minima è stabilita:

1) in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 65;

2) in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in età non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).

Art. 5.

Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate al precedente art. 1, che cessi dal servizio, per esodo volontario, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tiene conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dalla applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e nell'art. 3 della presente legge.

L'indennità prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui competa la pensione in applicazione del precedente comma.

Art. 6.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate che cessano dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico della rispettiva Cassa, ad una maggiorazione della pensione teorica pari ai quattro quinti di tanti cinquantesimi della retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1955 quanti sono gli anni dell'abbuono stesso.

La pensione risultante in nessun caso può eccedere la retribuzione annua pensionabile goduta alla data della cessazione dal servizio.

Art. 7.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico di detta Cassa, ad una maggiorazione della rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ed all'eventuale maggiorazione della rendita vitalizia costante di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2 qualora per essa ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge predetta computandosi gli anni di abbuono come altrettanti anni di servizio utile al fine della determinazione di tali rendite vitalizie, ferma rimanendo la rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) del citato art. 2 determinata con l'esclusione degli anni di abbuono.

Art. 8.

Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante è tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo, per le Casse pensioni indicate all'art. 6, è computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1226.

Concorsi interni per titoli ed esami a otto posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a otto posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti Ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esami a otto posti di gruppo *A* per il ramo amministrativo ed un concorso interno per titoli ed esami a otto posti di gruppo *A* per il ramo tecnico.

Art. 2.

A detti concorsi saranno ammessi gli agenti di ruolo, in possesso della qualifica di ottimo a decorrere dall'anno 1938, rispettivamente del ramo amministrativo e di quello tecnico che per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti di partecipare ai concorsi interni indetti coi decreti Ministeriali n. 485 e n. 484 del 26 agosto 1941.

Art. 3.

Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base al risultato degli esami ed ai titoli posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:

qualifica ed anzianità di grado;

anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo;

benemerenze di guerra;

titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;

rapporto informativo.

Art. 4.

Saranno dichiarati vincitori i candidati che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno classificati nel limite dei posti messi rispettivamente a concorso.

Art. 5.

I vincitori saranno inquadrati nel gruppo *A*, con decorrenza dalla data di pubblicazione della graduatoria, nella qualifica di allievo ispettore. Coloro che sono rivestiti di una qualifica di grado sesto con anzianità di grado non inferiore a tre anni saranno inquadrati nella qualifica di ispettore di 2ª classe. Coloro che siano già rivestiti di una qualifica di gruppo *A* conseguiranno, pure dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'avanzamento alla qualifica superiore, comunque non oltre quella di ispettore principale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1227.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Canonicato semplice intitolato alla B. M. V. dell'Addolorata nel Capitolo cattedrale di San Giusto, in Trieste.

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 21 gennaio 1947, integrato con due dichiarazioni 14 aprile 1956, relativo all'erezione del Canonicato semplice intitolato alla B. M. V dell'Addolorata nel Capitolo cattedrale di San Giusto, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1228.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata della Costa, in Genova, rione Sestri.

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 25 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Maria Annunziata della Costa, in Genova, rione Sestri, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1229.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione Cascine Vica del comune di Rivoli (Torino).

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 18 maggio 1953, integrato con postilla 11 luglio 1955 e con dichiarazione 2 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione Cascine Vica del comune di Rivoli (Torino) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1230.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Salute, in località Catene di Chirignago del comune di Venezia.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario patriarcale di Venezia in data 27 novembre 1953, integrato con postilla 11 maggio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Salute, in località Catene di Chirignago del comune di Venezia e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.

Sostituzione di un componente la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1954, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vicenza;

Vista la nota n. 3556 del 24 marzo 1956, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Vicenza comunica che la locale Associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Umberto Caprara con il dott. Antonio Marangoni;

Decreta:

Il dott. Antonio Marangoni è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vicenza in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Umberto Caprara.

Roma, addì 20 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5396)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.

Sostituzione di componenti la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza;

Vista la nota n. 4011 del 13 marzo 1956, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Piacenza comunica che le locali Unioni provinciali C.I.S.L., U.I.L. e la C.G.I.L. hanno chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti resisi dimissionari e precisamente dei signori Biselli Cesare, Pardoni Celestino, Rizzi Pietro e Cassinelli Renato con i signori Bertè rag. Luigi e Caprano Aldo, sig. Arcelloni Renzo e sig. Savini Luigi;

Decreta:

I signori Bertè rag. Luigi, Caprano Aldo, Arcelloni Renzo e Savini Luigi sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza in rappresentanza degli impiegati ed in sostituzione dei signori Biselli Cesare, Pardoni Celestino, Rizzi Pietro e Cassinelli Renato.

Roma, addì 20 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5397)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Roma, sita nell'ambito del comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 novembre 1948, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Roma, sita nell'ambito del comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Cagliari;

Vista l'opposizione prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un'importante complesso panoramico dal quale si può godere la visuale del porto di Cagliari.

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cagliari, comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 2525, 1423, 3426, 3425, 3424, 3423, 3368 in parte, 2367 in parte, 2521 in parte, 2520 e 2348 foglio 18, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1956

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Deliberato della seduta del 20 novembre 1948

Addì 20 novembre 1948 si è riunita nei locali della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna in Cagliari, dietro invito diramato ai componenti dal presidente prof. Silvio Vardabasso con lettera n. 1189/767 in data 16 novembre u. s. la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Sono presenti i signori prof. Silvio Vardabasso, presidente, prof. Raffaele Delogu, vice-presidente; avv. Luigi Crespellani, sindaco di Cagliari; avv. Gino Atzeni, presidente dell'Ente provincia per il turismo; dott. ing. Dionigi Scano, rappresentante della categoria degli industriali. Sono assenti il dottor Domenico Olla, rappresentante della categoria degli agricoltori ed il prof. Felice Melis Marini, rappresentante dei professionisti ed artisti.

Segretario il dott. Guido Crudeli, architetto presso la Soprintendenza predetta.

Riconosciutosi legale il numero degli intervenuti, ed esaurientemente discusso l'ordine del giorno per la parte che riguarda la tutela panoramica della via Roma in Cagliari;

LA COMMISSIONE

unanime delibera di dichiarare soggetta a vincolo panoramico, rispetto alla dominante via Roma, i numeri di mappa 2525, 1423, 3426, 3425, 3424, 3423, 3368 in parte, 2367 in parte, 2521 in parte, 2348 foglio 18 Cagliari, ed i fabbricati che sugli stessi insistono, con divieto assoluto di costruzione, giusta il tracciato segnato in rosso sulla mappa che fa parte integrante del presente verbale.

Il vincolo viene motivato dalla opportunità di impedire che una eventuale attività costruttiva nella zona sopradescritta possa arrecare nocumento alla visuale panoramica del porto di Cagliari quale può godersi dalla arteria predetta.

Il presente verrà trasmesso nei modi di legge al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Il presidente: prof. Silvio VARDABASSO
Il vice presidente: prof. Raffaele DELOGU
Il segretario: dott. Guido CRUDELI

(5211)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1956.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Società Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa 8-3, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 29 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELLI

(5394)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 16 ottobre 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Ascoli Piceno.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno emanato in data 29 settembre 1944 successivamente convalidato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del geom. Corrado Staffolani;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Coproma;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 18 maggio 1956 ha rimesso all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Ascoli Piceno;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 5 luglio 1956 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno n. 1 del 3 luglio 1956 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta è pervenuta entro i termini suindicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato		
Banche	L.	526.789,85
Debitori	»	578.701,72
Immobilizzi	»	456.360 —
	L.	1.561.851,57
Contributo Consocarni a pareggio deficit	»	804.655,12
	L.	2.366.506,69
Passivo liquidato		
Creditori	L.	712.042,80
Passività d'esercizio:		
a) spese generali	»	669.712,95
b) altri oneri	»	984.750,94
	L.	2.366.506,69

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Ascoli Piceno è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Ascoli Piceno deliberato dal commissario liquidatore con un saldo a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Ascoli Piceno saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti all'Alto Commissariato per l'Alimentazione.

Roma, addì 16 ottobre 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(5393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 601 del 30 ottobre 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1955 e 1956 per impianti la prima volta ammessi a contributo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 601 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1955 e 1956 per impianti la prima volta ammessi a contributo.

(Seguito provvedimento n. 581 del 27 luglio 1956)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo agli anni 1955 e 1956.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 ottobre 1956.

Azienda Elettrica Municipale Milano:
308/324 Impianto Premadio: L. 1,50.

Società Adriatica di Elettricità Venezia:
313/329 Impianto Gardona: L. 2,30;
319/335 Impianto Malga Ciapela: L. 2,30.

Azienda Elettrica Crespi e C. Bergamo:
316/332 - Impianto Gandellino: L. 0,15.

Azienda Elettrica Fratelli Leone e Conte - Carloforte (Cagliari):
322/338 Centrale Carloforte: L. 0,30.

Ditta Carmine Russo Nola:
323/339 Centrale Nola: L. 2.

Società Industriale Avisio - Trento:
328/344 Impianto San Floriano D'Egna: L. 2,30.

Società Termoelettrica Veneta Porto Marghera (Venezia):
332/348 Centrale Marghera (Gruppo « F »): L. 1,25.

Società Montecatini Milano:
334/350 Centrale Ortano: L. 1,50.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
46/48 Centrale Chivasso (Gruppo II): L. 1,25.

(5438)

Provvedimento n. 602 del 30 ottobre 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Altri acconti per contributi spettanti per il 1956 (Impianti già ammessi al contributo in anni precedenti) - Impianti respinti - Rettifiche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 602 del 30 ottobre 1956, ha adottato le seguenti decisioni:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti

I. — *Altri acconti per contributi spettanti per il 1956. (Impianti già ammessi al contributo in anni precedenti).*

(Seguito provvedimento n. 583 del 27 luglio 1956)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un maggiore acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo al 1956.

Tale maggiore acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1956 se non diversamente specificato.

All'atto del pagamento di tali maggiori acconti saranno detratti quelli già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche per i corrispondenti periodi a norma di precedenti provvedimenti.

Società Montecatini - Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Carro: L. 0,35;
5 Impianto Castelbello: L. 0,45;
6 Impianto Glorenza: L. 0,55.

Ditta Fratelli Spalla Cerda (Palermo):
87/92 Centrale Cerda: L. 0,50.

Società Edison Milano:
118/127 Impianto Crego: L. 0,90.

Ditta Giuseppe Harrasser Brunico (Bolzano):
165/177 Impianto Stegona: L. 1,80.

Società Termoelettrica Sarda Cagliari:
289/305 Centrale Portovesme: L. 2,15.

Società Idroelettrica Tevere Roma:
317/333 Impianto Nazzano: L. 2,30 dal 1° luglio al 31 ottobre 1956.

II. — *Impianti respinti.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti nei provvedimenti n. 348 e n. 354, ha deciso di non dare seguito alle domande di contributo per gli impianti sottoelencati:

Lanificio del Casentino Firenze:
95/100 Impianto Bibbiena.

Società Idroelettrica Saglianese Sagliano Micca (Vercelli)
257/273 Impianto Longola.

Anonima Elettrica Trevigiana Treviso:
274/290 Impianto Ponte San Martino.

Società Elettrica De Antoni Pietro Comeglians (Udine):
306/322 Impianto Margò.

III. — *Rettifiche.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche ai provvedimenti riguardanti gli impianti appresso indicati a seguito di ulteriori elementi acquisiti:

Azienda Comunale Elettricità ed Acque « ACEA » Roma:
212/226 Impianto Basso Nera. A modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 423 del 18 maggio 1954, il contributo non è dovuto per l'anno 1953.

Industrie Riunite di Filati Bergamo:
299/315 Centrale Daste. A modifica di quanto disposto con il provvedimento n. 559 del 27 aprile 1956, l'acconto viene fissato in L. 2 al kWh per il periodo che va dalla data di suggellamento dei contatori n. 22622812 e n. 22622813 al 31 ottobre 1956 e per l'energia da questi totalizzata.
Detto acconto assorbe quelli precedentemente autorizzati.

(5439)

Provvedimento n. 603 del 30 ottobre 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 603 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1953.

(Seguito provvedimento n. 584 del 27 luglio 1956)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre trenta giorni alla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio Verona:
25 Impianto Aviana (1949-1950-1951-1953) L. 2,83802.

Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato Roma:
138/147 Impianto Fundres (1952) L. 2,60.

(5440)

Provvedimento n. 604 del 30 ottobre 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 604 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954.

(Seguito provvedimento n. 585 del 27 luglio 1956)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio Verona:
25 Impianto Aviana (1949-1950-1951-1953): L. 2,85327.

Piemonte Centrale Elettricità Torino:
52/54 Impianto San Giacomo di Demonte (Kant I): (1952) L. 2,60;
53/55 Impianto Breolungi (1952-1953) L. 0,26564.

Unione Esercizi Elettrici Roma:
83/88 Impianto Valcimarra (1952) L. 3,33.

Società Idroelettrica del Corvino Diamante (Cosenza):
102/107 Impianto Buonvicino (1950): L. 0,71743.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque « ACEA » Roma:
212/226 Impianto Basso Nera (1953): L. 2,60.

Società Idroelettrica Torlano Udine:
246/262 Impianto Torlano (1954): L. 2,60.

(5441)

Provvedimento n. 605 del 30 ottobre 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 605 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1955.

(Seguito provvedimento n. 586 del 27 luglio 1956)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica delle Madonie Palermo:
26 Centrale Castelbuono (1951) L. 1,21711 per i gruppi I, II, III e IV.

Piemonte Centrale Elettricità Torino:
52/54 Impianto San Giacomo di Demonte (Kant I): (1952): L. 2,60;
53/55 Impianto Breolungi (1952-1953) L. 0,26564.

Società Anonima Orobia Milano:
72/77 Impianto Barbellino (1951-1952): L. 0,58737;
73/78 Impianto Basso Varrone (1949-1950) L. 0,22125.

Unione Esercizi Elettrici Roma:
83/88 Impianto Valcimarra (1952) L. 3,60.

Società Idroelettrica del Corvino Diamante (Cosenza):
102/107 Impianto Buonvicino (1950) L. 0,71743.

P. Zanini di M. Cavazzani Thiene:
137/146 Impianto Cogollo del Cengio (1951-1953): L. 2,60.

Società Idroelettrica Alto Friuli Udine:
140/145 Impianto Tarvisio (1952) L. 0,81775.

Società Elettrica Lovaria Vidoni e C. Pavia di Udine:
143/152 Impianto Canale Santa Maria (1949 1950 1951): L. 0,50823.

Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana (Palermo)
148/160 Centrale Santa Lucia (1949-1950): L. 1,18800.

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « SIPPIC » Capri (Napoli):
149/161 Centrale Capri (1949-1950-1952-1953): L. 0,93258.

Società Larderello Firenze:
156/168 Centrale Travale (1951): L. 0.80;
177/191 Centrale Secolo (1953) L. 0,80.

Società Idroelettrica Valcanale Udine:
193/207 Impianto Sant'Antonio (1949-1950): L. 1,458.

Società Idroelettrica Torlano Udine:
246/262 Impianto Torlano (1954): L. 2,60.

(5442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio (Frosinone) di un mutuo di L. 240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5445)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno di nuova formazione lungo il canale Trozzolungo (Treviso).

Con decreto 23 aprile 1956, n. 2850, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale di nuova formazione sita lungo il canale Trozzolungo in comune di Treviso, segnata nel catasto dello stesso Comune alla Sezione C, foglio n. 6, mappale n. 142/½, della superficie di ettari 0.05.00, ed indicata nell'estratto catastale 14 maggio 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(5370)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno nell'alveo del torrente Longhella in comune di Nove (Vicenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 11 aprile 1956, n. 2874, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno nell'alveo del torrente Longhella in comune di Nove, provincia di Vicenza, (non compiutamente censito nel catasto) della superficie di mq. 9235 ed indicato nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza il 12 luglio 1954, in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5371)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno già alveo del torrente Macerone in comune di Tuoro (Perugia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 30 aprile 1956, n. 2921, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno già alveo del torrente Macerone in comune di Tuoro (Perugia) segnato nel catasto dello stesso Comune nel foglio n. 25, mappali numeri 136, 139, 140, 141 e 142, della superficie complessiva di Ha. 0.07.40 ed indicato nella planimetria 22 settembre 1954 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5372)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Crosia in comune di Vallecrosia (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 23 marzo 1956, n. 2483, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Crosia in comune di Vallecrosia (Imperia) della superficie di mq. 96 ed indicata nella planimetria 11 marzo 1955, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5373)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di pertinenze idrauliche del fiume Po in comune di Chivasso (Torino).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 5 marzo 1956, n. 2073, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato delle pertinenze idrauliche del fiume Po in comune di Chivasso (Torino) segnate nel catasto del Comune stesso al foglio n. 90, mappali numeri 169, 171, 174, 178, 179, 181/*b*, 189, 192, 195, 416, 439 della superficie complessiva di ettari 4.54.83 ed indicate nella planimetria 21 novembre 1952 in scala 1:500 dell'Ufficio tecnico erariale di Torino, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5374)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Lavoratori Terrieri Gairo », con sede in Gairo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, i poteri conferiti al sig. Paolo Piras, commissario della Società cooperativa « Lavoratori Terrieri Gairo », con sede in Gairo, sono stati prorogati al 15 novembre 1956.

(5423)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa mista *« Nicola Barbato », con sede in Andria*

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, i poteri conferiti al geometra Tommaso Pirronti, commissario della Società cooperativa mista « Nicola Barbato », con sede in Andria, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1956.

(5424)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Piadena

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Piadena, sono stati prorogati al 31 marzo 1957.

(5425)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edificatrice « Il Maglio », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, il dott. Mario Alberto Galeotti è stato nominato liquidatore della Società cooperativa edificatrice « Il Maglio », con sede in Firenze, in sostituzione dell'avv. Giulio Ginnasi.

(5426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data: 12 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Lolli Vincenzo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7362 — Data: 25 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Caiulo Cosimo fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: titoli provvisori — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 13 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Viviani Fernando di Giocondo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: De Franceschini Luigia fu Santo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 — Data: 30 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Egidi Ermanna fu Egidio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data: 28 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Cappa Mario fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 9 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Pedone Pietro di Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2428 — Data: 25 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Moretti Francesca fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 11 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Mele Tommaso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4737 — Data: 16 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cirilli Lucia fu Evaristo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5820 — Data: 9 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Landori Massimino di Orlando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 16.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 26 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Bortoluzzi Celeste fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 20 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 26 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Bortoluzzi Celeste fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 24 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Rosci Alfonso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13-*a* — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cinotti Arnoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5404)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Corso dei cambi del 6 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,87	624,96	624,95	624,85	624,95	624,94	624,95	624,95	624,90
$ Can.	—	645 —	644 —	644,85	643 —	644,90	645,25	645 —	645 —	644,50
Fr. Sv. lib.	—	145,82	145,83	145,81	145,75	145,82	145,82	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	—	90,63	90,67	90,64	90,51	90,64	90,67	90,63	90,63	90,60
Kr. N.	—	87,80	87,84	87,79	87,70	87,80	87,81	87,81	87,81	87,80
Kr. Sv.	—	121,67	121,65	121,65	121,60	121,66	121,64	121,65	121,65	121,60
Fol.	—	165,19	165,16	165,16	165,12	165,15	165,17	165,20	165,20	165,10
Fr. B.	—	12,575	12,575	12,57	12,5675	12,57	12,57	12,577	12,577	12,57
Fr. Fr.	—	178,51	178,52	178,48	178,50	178,80	178,48	178,52	178,52	178,45
Fr. Sv. acc.	—	143,55	143,55	143,50	143,51	143,55	143,50	143,55	143,55	143,50
Lst.	—	1750,875	1751 —	1750,375	1749,50	1751,20	1750,625	1750,875	1750,875	1750,75
Dm. occ.	—	149,83	149,87	149,85	149,80	149,85	149,83	149,85	149,85	149,85

Media dei titoli del 6 novembre 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,875
Id. 3,50 % 1902	59,25
Id. 5 % 1935	85,40
Redimibile 3,50 % 1934	79,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,80
Id. 5 % 1936	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,80

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1956

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	645,05
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,655
1 Corona norvegese	87,80
1 Corona svedese	121,645
1 Fiorino olandese	165,165
1 Franco belga	12,57
100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero acc.	143,50
1 Lira sterlina	1750,50
1 Marco germanico	149,84

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 252 del 2 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1956, il corso del Kr. Sv. presso la Borsa valori di Roma, indicato in Lit. 121,44 deve intendersi rettificato in Lit. 121,24.

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49201-Div. 3ª in data 30 dicembre 1953, con il quale vennero poste a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 14008-Div. 3ª san. del 30 marzo 1954, con il quale vennero prorogati i termini di scadenza per il suindicato concorso;

Visto il decreto prefettizio n. 46401/55-Div 3ª san. in data 28 gennaio 1956, con il quale vennero ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.02/11106 del 14 settembre 1955;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Rèpubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953:

N.	Candidata		Punti	
1.	Volta Lide	punti	59,425	su 100
2.	Cebrelli Giuseppina	»	59,019	»
3.	Bidone Luciana	»	58,097	»
4.	Bosso Anna Maria	»	56,249	»
5.	Rossi Antonietta	»	55,185	»
6.	Crotti Giordana	»	55,175	»
7.	De Paoli Leonilde	»	54,986	»
8.	Bassano Elisa	»	54,710	»
9.	Gatti Caterina	»	54,581	»
10.	Ottavis Silvia	»	54,372	»
11.	Traverso Irma	»	54,048	»
12.	De Ambrogio Luigina	»	53,916	»
13.	Surbone Emma	»	53,728	»
14.	Leoni Carolina in Lo Giudice	»	53,613	»
15.	Bottino Beatrice	»	53,270	»
16.	Barbano Anita	»	52,716	»
17.	Moro Alessandrina	»	52,383	»
18.	Zuccotti Carla	»	51,989	»
19.	Scotti Anna	»	51,499	»
20.	Massobrio Ida	»	51,165	»
21.	Bellora Antonia	»	50,941	»
22.	Coppi Vera	»	50,853	»
23.	De Maestri Serafina	»	50,812	»
24.	Rota Dea	»	50,644	»
25.	Lo Magno Anna	»	50,634	»
26.	Tacchino Claudina	»	50,497	»
27.	Pastura Ernestina	»	50,457	»
28.	Meloni Elisabetta	»	50,072	»
29.	Tornato Carla	»	49,999	»
30.	Caprino Edvilla	»	49,895	»
31.	Leporati Amelia	»	49,821	»
32.	Tardito Giuseppina	»	49,455	»
33.	Tebaldi Adriana	»	49,000	»
34.	Genovesio Giuseppina	»	48,863	»
35.	Guglielmetto Muggion Anna in Brunetti	»	48,676	»
36.	Parola Vincenza	»	48,614	»
37.	Seghetti Azurem in Trombotti	»	48,602	»
38.	Negri Elsa	»	48,489	»
39.	Rizzola Cecilia	»	48,374	»
40.	Panaro Maria Renata	»	48,197	»
41.	Scarsi Agnese	»	48,000	»
42.	Tibaldi Giulia	»	48,000	»
43.	Vaccari Claudina	punti	48,000	su 100
44.	Leonoris Clara	»	47,884	»
45.	Silvestri Sandra	»	47,874	»
46.	Gualco Margherita	»	47,300	»
47.	Cico Rosa	»	47,166	»
48.	Giaccardi Teresa nata Curti	»	47,123	»
49.	Bruno Caterina in Carboni	»	47,040	»
50.	Lonardi Corinna	»	46,973	»
51.	Marcone Cesarina	»	46,916	»
52.	Moro Rina	»	46,895	»
53.	Cappelli Maria Carmen	»	46,853	»
54.	Berri Carolina	»	46,770	»
55.	De Negri Maria Battistina	»	46,666	»
56.	Priora Elda	»	46,624	»
57.	Lazzarino Domenica	»	46,582	»
58.	Camoirano Maria	»	46,406	»
59.	Martinetti Anna	»	46,152	»
60.	Bera Irene	»	46,145	»
61.	Ferrero Domenica	»	46,083	»
62.	Dardana Angela	»	46,062	»
63.	Ferrara Angioletta	»	46,041	»
64.	Ferrari Maria	»	46,000	»
65.	Lugano Ada	»	46,000	»
66.	Vioni Cesarina	»	45,864	»
67.	Cipriani Caterina	»	45,666	»
68.	Tacchino Giuseppina	»	45,577	»
69.	Caniggia Modestina	»	45,541	»
70.	Bovio Angela	»	45,464	»
71.	Cane Elsa	»	45,426	»
72.	Fenoglio Domenica	»	45,291	»
73.	Quartiani Maria	»	45,062	»
74.	Guasco Angelina Aurora	»	45,000	»
75.	Molinari Anita	»	45,000	»
76.	Tartara Umbertina	»	45,000	»
77.	De Valle Maria Rosa	»	44,374	»
78.	Zavattaro Giovanna	»	44,280	»
79.	Bosco Maria Piera	»	44,249	»
80.	Repetto Gemma	»	44,061	»
81.	Imarisio Liliana	»	44,000	»
82.	Viale Maria Maddalena	»	43,312	»
83.	Rosso Eres	»	43,000	»
84.	Frattini Luigia	»	43,000	»
85.	Mauri Enrica	»	43,000	»
86.	Ivaldi Michelina	»	42,930	»
87.	Martini Fiorina	»	42,736	»
88.	Fuochi Jole	»	42,666	»
89.	Leardi Cristina	»	42,510	»
90.	Pascal Secondina	»	42,488	»
91.	Gamalero Giulia	»	42,415	»
92.	Andreotti Arriga	»	42,166	»
93.	Vitali Cleonice	»	42,155	»
94.	Cerutti Rosa Anna	»	42,000	»
95.	Garoppo Marinella	»	42,000	»
96.	Castelletti Maria	»	41,999	»
97.	Fassone Irene Paola	»	41,625	»
98.	Pellegrini Maria Rosaria	»	41,000	»
99.	Cravera Maria	»	40,625	»
100.	Allegri Giovanna	»	40,374	»
101.	Guidoni Elda in Bodoira	»	40,249	»
102.	Genovesi Liliana	»	40,000	»
103.	Losi Lidia	»	40,000	»
104.	Cartasegna Alda	»	38,000	»
105.	Pasquale Margherita	»	36,488	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 6 ottobre 1956

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49201-Div. 3ª, in data 30 dicembre 1953, con il quale vennero poste a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 14008-Div. 3ª san. del 30 marzo 1954, con il quale vennero prorogati i termini di scadenza per il suindicato concorso;

Visto il proprio decreto n. 41604-Div. 3ª san. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Volta Lide: Rosignano Monferrato;
Cebrelli Giuseppina: Casalnoceto-Pozzol Groppo (consorzio);
Bidone Luciana: Sarezzano-Cerreto Grue-Montegioco (consorzio);
Bosso Anna Maria: Cerrina-Odalengo Grande (consorzio);
Rossi Antonietta - Tortona, 1ª zona - centro urbano;
Crotti Giordana - Alluvioni Cambiò-Piovera (consorzio);
De Paoli Leonilde - Grognardo-Morbello (consorzio);
Gatti Caterina - Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 6 ottobre 1956

Il prefetto: ADAMI

(5434)

PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 19055/III San. in data 6 aprile 1956, con il quale vennero designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 43200/III San. in data 7 agosto 1956, con il quale vennero assegnate le condotte mediche di Morsano al Tagliamento, Aquileia, consorzio San Quirino-Roveredo in Piano, Colloredo di Monte Albano, Cassacco, consorzio Chiusaforte-Dogna-Resiutta, Forni di Sotto e Forni di Sopra resesi disponibili per rinunzia da parte dei rispettivi vincitori;

Viste le rinunzie presentate dai dott. Zannier Davide, Argenton Lino, Polano Sergio, rispettivamente, per le condotte mediche di Morsano al Tagliamento, consorzio San Quirino-Roveredo in Piano e Colloredo di Monte Albano;

Ritenuto, pertanto, che deve procedersi all'assegnazione delle sedi predette e di quelle di Forni di Sopra e Forni di Sotto ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Venuti dott. Giorgio, Colloredo di Monte Albano;
2) Contardo dott. Bruno, consorzio San Quirino-Roveredo in Piano;
3) Bendini dott. Carlo, Morsano al Tagliamento;
4) Brovedani dott. Adalberto, Forni di Sopra;
5) Venturini dott. Luigi, Forni di Sotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 17 ottobre 1956

Il prefetto: BOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 19055/III San. in data 6 aprile 1956, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 43200/III San, in data 7 agosto 1956, con il quale il dott. Mario Pamato venne dichiarato vincitore della condotta medica di Aquileia, resasi disponibile in seguito alla rinuncia del dott. Amelio Simeoni;

Vista la deliberazione n. 60 in data 15 settembre 1956, con la quale il Consiglio comunale di Aquileia, nel respingere la domanda di aspettativa per motivi di famiglia prodotta dal dott. Mario Pamato, ha assegnato al sanitario stesso il termine del 2 ottobre 1956 per assumere servizio;

Vista la successiva deliberazione n. 112 del 9 ottobre 1956, con la quale la Giunta municipale di Aquileia, assunti i poteri del consiglio comunale ai sensi dell'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ha dichiarato dimissionario d'ufficio il dott. Mario Pamato, non presentatosi in servizio entro il termine fissatogli;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere a dichiarare vincitore della condotta medica di Aquileia il candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi, indicato nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lino Argenton è dichiarato vincitore della condotta medica di Aquileia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Aquileia.

Udine, addì 23 ottobre 1956

Il prefetto: BOCCIA

(5457)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.